



# I NUOVI TIROCINI IN LOMBARDIA IN 20 PASSI

*DALLE LINEE GUIDA NAZIONALI ALLA  
NORMATIVA LOMBARDA*

**Metodi** srl



# INDICE

• Introduzione	III
• Classificare i tirocini	2
• Soggetto promotore	3
• Tutorship	6
• Piano attività	8
• Modalità di attivazione	9
• Limiti all'attivazione dei tirocini	10
• Attivazioni in deroga	12
• Progetto formativo e il QRSP	13
• Durata dei tirocini	14
• Indennità di partecipazione	15
• Indennità e disoccupazione	16
• Tirocini curriculari: disposizioni specifiche	17
• Tirocini per disabili e svantaggiati	19
• Misure di vigilanza e controllo ispettivo	20
• Disposizioni attuative	21
• Procedura su GEFO	22
• Allegati	23
• Metodi Academy	24

# TIROCINI

## **LUCI E OMBRE DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE**

Quando nel giugno del 2012 la legge 92 intervenne in materia di tirocini il panorama italiano risultava altamente disomogeneo. Ogni Regione aveva percorso strade diverse in forza delle prerogative assegnate dalla Costituzione alle Regioni nel 2001. Nel rispetto delle autonomie di ciascuna Regione si tentò di dare una forma condivisa alla materia introducendo linee-guida che producessero normative coordinate sui punti chiave dell'istituto. La strada scelta passava attraverso l'introduzione dell'assoluta novità dell'indennità obbligatoria e il tentativo di contrastare l'uso distorto dell'istituto, nonché nella definizione di standard minimi a cui tutte le Regioni avrebbero dovuto uniformarsi. Nell'ottobre del 2013 Regione Lombardia emana la propria delibera recependo le linee guida pubblicate dalla Conferenza Stato-Regioni nel gennaio dello stesso anno.

Nel frattempo nel marzo del 2014 il Consiglio della UE pubblica una Raccomandazione su "un quadro di qualità dei tirocini" ravvisando che una quota significativa di tirocini presenta problemi di qualità, in particolare laddove i tirocini vengono utilizzati al posto di regolari rapporti di lavoro, con scarsi contenuti di apprendimento, e privi di una retribuzione. Inoltre viene segnalato che in alcuni Stati membri della UE i tirocini non risultano regolamentati.

La Raccomandazione elenca una serie di principi da applicare per migliorarne la qualità. Occorre osservare che con l'introduzione delle linee guida italiane del 2013 la regolamentazione nel nostro paese risultava pressoché già allineata ai principi europei, tuttavia è maturata ugualmente l'esigenza di rivedere le linee guida del 2013 al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione.

Di fatto le nuove linee guida nazionali del 2017 intervengono in pochi punti molto circostanziati. In primo luogo viene giustamente eliminata la distinzione tra tirocinio formativo e di inserimento lavorativo e le relative diverse durate. Si trattava infatti di una distinzione più formale che sostanziale proprio perché le due motivazioni (formativo e inserimento) di fatto non possono mai rappresentare un'alternativa. L'introduzione della mobilità interregionale (promotore in una regione e ospitante in un'altra) rappresenta senz'altro una conquista sul tema della mobilità, anche se la scelta di attenersi alle regole della regione dove risiede il soggetto ospitante può introdurre alcune complicazioni. D'altra parte uno dei principi cardine - e anche un'obiettivo limitazione - è la potestà giurisdizionale delle Regioni per cui non può sussistere che una Regione controlli sul proprio territorio un soggetto ospitante facendo riferimento alle regole di un'altra Regione. L'aumento del numero dei tirocinanti contemporanei per le unità locali con più di venti addetti rappresenta certamente un buon passo in avanti per favorire la diffusione dell'istituto. Anche l'aggiornamento della disciplina sanzionatoria - totalmente assente nel 2013 - rappresenta un elemento significativo. Poco utili invece l'introduzione del Dossier individuale e la creazione del format dell'attestazione finale. Il rischio infatti è l'aumento dell'aspetto burocratico insieme a una dubbia utilità nel contrasto agli abusi.

Regione Lombardia nel recepire le nuove linee guida non si discosta dall'impianto generale che viene sostanzialmente accolto, tuttavia alcune importanti distinzioni si notano. In primo luogo l'aumento dell'indennità da 400 a 500 euro in costanza del mantenimento a 300 euro nelle linee guida nazionali. Secondariamente l'eliminazione delle agenzie nazionali per l'intermediazione come soggetti promotori secondo la logica che chi non possiede una sede in regione non possa assumere il ruolo di soggetto promotore. Ma l'aspetto più interessante è certamente rappresentato dall'introduzione delle competenze del Quadro regionale degli standard professionali come riferimenti per definire gli obiettivi di apprendimento. È diventato infatti obbligatorio utilizzare le competenze del Quadro per compilare il Progetto formativo e per definire la durata massima del tirocinio: solo una competenza di livello EQF 4 può infatti permettere una durata di 12 mesi. È da sottolineare positivamente il non recepimento da parte di Regione Lombardia del modello dell'attestazione finale. In ultimo è da segnalare l'introduzione del cosiddetto "Piano attività" - assente nelle linee guida nazionali - inteso come uno strumento di controllo del tirocinio da parte del tutor del soggetto promotore la cui periodicità minima è di 15 giorni. Si tratta di un brogliaccio in cui annotare gli avvenuti incontri con il tirocinante o i colloqui telefonici intercorsi. Rappresenta certamente un tentativo di arginare fenomeni di mancato controllo da parte dei soggetti promotori, ma che tuttavia si dimostrerà un ulteriore adempimento formale senza la garanzia di un sostanziale miglioramento dell'esercizio della tutorship.

